



Città di Asola

Provincia di Mantova

Area Tributi ed Adempimenti Giuridico-Fiscali

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/04/2016

CAPO 1°: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 2 Classificazione del Comune
- Art. 3 Gestione dell'imposta e del servizio affissioni
- Art. 4 Tariffe e maggiorazioni
- Art. 5 Attribuzioni del personale addetto
- Art. 6 Presentazione degli atti

CAPO 2°: IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E PER LE AFFISSIONI

- Art. 7 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
- Art. 8 Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni
- Art. 9 Piano generale degli impianti
- Art. 10 Impianti privati per affissioni dirette
- Art. 11 Autorizzazioni
- Art. 12 Competenza al rilascio dell'autorizzazione
- Art. 13 Anticipata rimozione
- Art. 14 Divieti e limitazioni
- Art. 15 Pubblicità difforme da leggi e regolamenti
- Art. 16 Materiale pubblicitario abusivo
- Art. 17 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali
- Art. 18 Spazi per le affissioni su beni privati

CAPO 3°: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

- Art. 19 Norma di rinvio e riferimenti di legge
- Art. 20 Termini per il pagamento dell'Imposta
- Art. 21 Tariffe e determinazione dell'imposta
- Art. 22 Pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 23 Mezzi pubblicitari gonfiabili
- Art. 24 Pubblicità fonica
- Art. 25 Riduzioni dell'imposta
- Art. 26 Esenzioni dall'imposta
- Art. 27 Insegne d'esercizio

CAPO 4°: DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 28 Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 29 Norma di rinvio e modalità di applicazione del diritto.
- Art. 30 Richiesta del servizio
- Art. 31 Modalità per le pubbliche affissioni
- Art.32 Affissioni urgenti, festive e notturne
- Art.33 Pagamento del diritto
- Art. 34 Rimborso dei diritti pagati
- Art. 35 Riduzione del diritto
- Art. 36 Esenzione del diritto

CAPO 5°: DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 37 Contenzioso

Art.38 Sanzioni Tributarie

Art.39 Sanzioni Amministrative

Art.40 Interessi

CAPO 6°: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.41 Norme di rinvio

Art.42 Entrata in vigore

ALLEGATO A) PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

A1) elenco degli impianti del Comune di Asola

CAPO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo precitato.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto", s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato nel comma 1.

Art. 2 - Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre 2015, quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di Asola, ai fini dell'applicazione del tributo e del diritto di cui al presente Regolamento, appartiene alla classe IV, in conformità all'art.2 del D.Lgs 15 novembre 1993 n.507,

Art. 3 - Gestione dell'imposta e del servizio affissioni

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune di Asola a far data dal 01/01/2015.

Art. 4 - Tariffe e maggiorazioni

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le relative maggiorazioni, nell'ambito degli importi massimi previsti dalla normativa vigente, sono stabilite con apposita delibera, entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio e sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno cui il Bilancio si riferisce. Nel caso di mancata deliberazione al riguardo si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente.

Art. 5 - Attribuzioni del personale addetto

1. La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario Responsabile all'uopo designato dalla Giunta Comunale.
2. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione delle pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.

3. Gli addetti di cui al precedente comma 2, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche anche con l'ausilio dei funzionari della Polizia Locale o del Servizio Tecnico per quanto di competenza.
4. I medesimi soggetti, per quanto di competenza, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali comunque attinenti la pubblicità e le affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 6 - Presentazione degli atti

1. La data di presentazione di qualsiasi atto riguardante la materia di cui al presente Regolamento è quella di assunzione dell'atto medesimo a protocollo generale dell'Ente.
2. Il comma 1 si applica anche per gli atti trasmessi a mezzo del servizio postale, fatti salvi i casi in cui, per espressa previsione legislativa, sia riconosciuta valida la data di consegna apposta sull'atto dall'ufficio postale.

CAPO 2° - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

Art. 7 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente capo, s'intendono *impianti pubblicitari* non solo quelli definiti nell'art. 47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada") e successive modifiche ed integrazioni, ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive, ad eccezione delle insegne.
2. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di 10.077 in base all'ultimo rilevamento ISTAT, non deve essere inferiore a mq. 121 (art.18 comma 3 Dlgs.507/93).
3. La superficie minima indicata al comma precedente deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

Art. 8 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni.

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è così destinata:
 - per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno,
 - per il 70% alle affissioni di natura commerciale
 - per il 10% alle affissioni funebri.

Art. 9 - Piano generale degli impianti

1. Il piano prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.
2. Oggetto del piano allegato al presente regolamento sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall'art. 47, comma 1, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, la cui esposizione è disciplinata al Regolamento edilizio.

Art. 10 - Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari ~~di cui al precedente art. 8,~~ nonché della distribuzione risultante dal piano, la Giunta comunale può concedere a privati, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (a titolo esemplificativo: spese, modalità e tempi di installazione; manutenzione; responsabilità per eventuali danni; rinnovo e revoca della concessione, e simili).

Art. 11 - Autorizzazioni

1. E' sottoposta ad autorizzazione comunale su domanda dell'interessato la collocazione di cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari temporanei o permanenti o altre iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente, su strade comunali o in vista di esse e su tutte le aree pubbliche e private all'interno dei centri abitati.
2. Al di fuori dai centri abitati la competenza a rilasciare l'autorizzazione comunale permane per quei mezzi pubblicitari che si trovino su strade di proprietà comunale o in vista di esse.
3. Sono escluse dalla competenza della suddetta Amministrazione le autorizzazioni per le installazioni su strade di proprietà non comunale al di fuori dei centri abitati.
4. Non è soggetta ad autorizzazione la pubblicità effettuata all'interno di locali chiusi, pubblici o privati, ancorché aperti al pubblico e la pubblicità effettuata con veicoli.
5. Il possesso dell'autorizzazione è necessario al fine di installare l'impianto di pubblicità richiesto. Il documento di autorizzazione deve essere esibito su richiesta degli addetti alla vigilanza.
6. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
7. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

Art. 12 - Competenza al rilascio dell'autorizzazione

1. Competente al rilascio delle autorizzazioni per la pubblicità permanente e temporanea è il Servizio Tecnico del Comune di Asola, sentiti i pareri della Polizia Municipale o di altri Servizi, ciascuno per le proprie competenze.
2. Competente al rilascio delle autorizzazioni per la pubblicità fonica è la Polizia Municipale, la quale indicherà, specialmente per quella effettuata con veicoli in genere o anche in forma ambulante, il percorso e le ore di relative esecuzione.

Art. 13 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

Art. 14 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità fonica è limitata a casi eccezionali, da autorizzarsi di volta in volta e per tempi ed orari limitati. Essa è comunque vietata nella parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e simili.
2. Deve essere rilasciata l'autorizzazione preventiva da parte della Polizia Locale per la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo di volantinaggio.
3. E' consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria.
4. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse e deve essere preventivamente autorizzata dalla Polizia Locale.

Art. 15 - Pubblicità difforme da leggi e regolamenti

1. Il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento della imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 15 del presente Regolamento.

Art. 16 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il

Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

5. A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

Art. 17 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della relativa imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicazione del canone per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 18 - Spazi per le affissioni su beni privati

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione dell'imposta e del pagamento del diritto.
3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art. 7 del presente Regolamento.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

CAPO 3° IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 19 - Norme di rinvio e riferimenti di legge.

Normativa:

1. La legge (D. Lgs 15.11.1993, n. 507) disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art. 6), le modalità di applicazione dell'imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art. 9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art. 10), la pubblicità ordinaria (art. 12) la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14), la pubblicità varia (art. 15) e le riduzioni ed esenzioni (art. 16 e 17), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.

Presupposto dell'imposta:

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare all'imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.
4. Per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D.L. 15.11.1993, n. 507, s'intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

Modalità di applicazione dell'imposta:

1. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; **non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.**
2. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
3. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
4. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto nonché gli altri mezzi similari;
6. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;
7. E' considerata unico mezzo pubblicitario e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piano geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

Dichiarazione:

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
4. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
6. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli *articoli 12, 13 e 14*, commi 1, 2 e 3 del D.lgs.507/93, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
7. Non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatto salvo il diritto del Comune alla maggiorazione per categoria speciale se spettante;
8. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Servizio Tributi comunale. Può anche essere spedita tramite posta; in tal caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

Pagamento dell'imposta:

1. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale anche attraverso l'utilizzo di POS messi a disposizione dal Comune di Asola presso il Servizio Tributi.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,38 ai sensi dell'art.9, quarto comma del Dlgs.507/93.
3. L'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta dal Comune.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di volere corrispondere l'imposta ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

Attività di accertamento

1. Nell'avviso di accertamento, oltre i dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

Art. 20 - Termini per il pagamento dell'Imposta

1. Il termine per il versamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità previsto dall'art. 8, comma 3, del D.lgs. 507/93 è fissato al 31 gennaio di ciascun anno di riferimento, salvo differimento dei termini appositamente deliberato dalla Giunta Comunale.

Art. 21 - Tariffe e determinazione dell'imposta.

1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerata.

Art. 22 - Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art.12, comma 1 del Dlgs.507/93; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4 del Dlgs.507/93.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe stabilite dall'art.13 terzo comma del Dlgs.507/93.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
6. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
7. L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal vigente Codice della Strada.
8. La pubblicità è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Art. 23 - Mezzi pubblicitari gonfiabili

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D. L. n. 507/1993, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 22 del Decreto Legislativo 507/93.

Art. 24 - Pubblicità fonica

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D.L. n. 507/1993, per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni fonte di diffusione della pubblicità fonica.

Art.25 - Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà come stabilito dall'art.16 del Dlgs.507/93:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art.26 - Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs.507/93:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del Dlgs.507/93;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso.
- k) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

E' altresì esente dall'imposta ai sensi del presente regolamento:

- a) la pubblicità effettuata mediante patrocinio espresso del Comune di Asola per attività/manifestazioni aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità educazione e ricerca scientifica, non rientranti in quelle soggette alla riduzione dell'imposta di cui all'articolo precedente lettera b);

Art. 27 - Insegne d'esercizio

1. Si definisce *insegna d'esercizio*¹ la scritta in caratteri alfanumerici completa eventualmente di simboli e di marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, che contiene un messaggio emblematico o nominativo² e che contraddistingue il locale nel quale si esercita un'attività commerciale o un'attività diretta alla produzione di beni o servizi.
2. L'imposta sulla pubblicità non è dovuta per le insegne d'esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati (5 mq)³.

¹ Come dispone l'art. 47 il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992.

² In tal senso dottrina e giurisprudenza formatasi sull'art. 2568 del Codice Civile.

³ Così dispone il comma 1.bis dell'art. 17 "Esenzioni dall'Imposta" D. Lgs. 507/93, introdotto dalla Legge Finanziaria 2002 n. 448/01.

CAPO 4° - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 28 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Asola costituiscono servizio obbligatorio, di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune di Asola, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
3. Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI che integra a tutti gli effetti, il presente regolamento.
4. Pur in presenza di quantitativi eccedenti il minimo di cui al comma 3, dell'art. 18 del D.Lsg. 15 novembre 1993, n. 507, il Comune consente l'effettuazione di affissioni dirette su impianti da attribuire a soggetti privati, nella misura massima del 20% della superficie obbligatoria prevista dall'art. 18 comma 3 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 29 - Norma di rinvio e modalità di applicazione del diritto.

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D. L. 15 novembre 1993, n. 507. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.

Art. 30 - Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al Servizio Tributi comunale apposita richiesta, con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.
2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

ART. 31 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

(art.22 Dlgs.507/93)

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del numero di manifesti coincidenti con gli spazi disponibili.

3. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto, i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.
4. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al versamento delle somme versate entro novanta giorni.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita.
9. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Servizio Tributi non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.
10. I soggetti interessati dovranno presentare richiesta di utilizzo degli spazi, al fine dell'assegnazione degli stessi almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'affissione.
11. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve dare tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
12. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

ART. 32 - AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE
(art.22 Dlgs.507/93)

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un importo minimo per ciascuna commissione così come stabilito dalla Giunta Comunale nei limiti previsti dalla normativa vigente.

ART.33 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale anche attraverso l'utilizzo di POS messi a disposizione dal Comune di Asola.
2. La contestualità del pagamento di cui all'art. 19, comma 7, del Dlgs.507/1993, deve essere comprovata mediante esibizione dell'attestazione del versamento postale/bancario.
3. Non si fa luogo a nessun versamento per somme inferiori a € 5,00 (euro cinque).

Art.34 - Rimborso dei diritti pagati

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale del diritto versato nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.L. n. 507/1993 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.
3. Non si fa luogo ad alcun rimborso per somme inferiori a € 12 (euro dodici).

ART. 35 - RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. Ai sensi dell'art.20 del Dlgs.507/93 il diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del Dlgs.507/93;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 36 - ESEZIONE DEL DIRITTO

1. Ai sensi dell'art.21 del Dlgs.507/93 sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni, e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. Sono altresì esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi del presente regolamento:

- h) i manifesti concernenti manifestazioni o attività espressamente patrocinate dal Comune di Asola aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione e ricerca scientifica, non rientranti in quelle soggette alla riduzione del diritto di cui all'articolo precedente lettera c);
- i) i manifesti che, pur riportando anche la indicazione di soggetti privati, perchè finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e sempreché l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.

CAPO 5° - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 37 - CONTENZIOSO

1. Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente regolamento.
2. Valgano al riguardo e dove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato D.Lgs. n. 546/1992.

ART. 38 - SANZIONI TRIBUTARIE

1. In caso di omesso pagamento si applica una sanzione pari al 30% dell'importo non pagato.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione, anche di variazione, si applica una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con un minimo di € 51,65.
3. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
4. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,65 a € 258,23.
5. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti e della sanzione.

ART. 39 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune di Asola è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applicano le sanzioni stabilite dalla normativa vigente con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbali. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale;

in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 17, per quanto applicabili.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 507/1993.

ART. 40 - INTERESSI

1. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto delle pubbliche affissioni, si applicano interessi nella misura del saggio legale a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

CAPO 6° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41 - Norme di rinvio

1. - Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili.

Art. 42 - Entrata in vigore

1. - Il presente regolamento, così come modificato, esecutivo ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000, entra in vigore dal 1 gennaio 2016.

ALLEGATO A)

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Titolo disciplina il Piano Generale degli impianti del Comune di Asola nonché le modalità per l'installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale.

ART. 2 - IMPIANTI PUBBLICITARI - CARATTERISTICHE, TIPOLOGIE E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

1. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, Capo I del Codice della strada previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, ed in particolare dall'art. 23, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II, Capo I, paragrafo 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada".
2. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il Comune, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico. Dovrà inoltre essere acquisito il parere del servizio di polizia Municipale.
3. Saranno comunque rispettati i limiti, se più favorevoli, previsti nel regolamento edilizio e di polizia urbana.
4. La quantità degli impianti pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinato ogni tre anni da un'apposita indagine effettuata dagli uffici comunali incaricati.
5. Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 2,50 dal piano stradale.

ART. 3 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Asola.
2. La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale;
 - b) un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprasuolo pubblico;

- c) la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario;
- d) la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante;
- 3. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal vigente regolamento per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.
- 4. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

ART. 4 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. Entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.
- 2. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non elude il pagamento della tassa di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche nonché di eventuali canoni di concessione.
- 3. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.
- 4. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza.
- 5. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 11 del presente regolamento che deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario di cui al Titolo II.
- 6. L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm 40x40, di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazioni di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restando l'obbligo dell'assolvimento tributario.

Art. 5 - RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI O DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE

- 1. Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la previa autorizzazione all'installazione sono considerati abusivi. Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione ai sensi del precedente articolo 40 comma 5.
- 2. Il Comune dispone, mediante ordinanza del Sindaco, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del

territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.

3. Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.
4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla defissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o deaffissione.
5. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso. Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o deaffissione.
6. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'ufficio economato ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito. Qualora l'ufficio economato non effettui la vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.
7. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

ART. 6 - IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. - OGGETTO

1. Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune di Asola.

2- CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo codice della Strada.
2. A seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:
 - a) – TABELLE MONOFOCALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:
 - verticali: cm 70x100, 100x140, 140x200;
 - orizzontali: cm 100x70, 140x100, 200x140.

b) – TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI), costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportate da strutture in ferro a sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto.

La distanza dal bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm.100 – le dimensioni delle singole tabelle su pali sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:

- verticali: cm 70x100, 100x140, 140x200;
- orizzontali: cm 100x70, 140x100, 200x140.

c) – IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS)

Vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto.

La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm 15 di altezza.

Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

3. – QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

La superficie complessiva degli impianti (vedi elenco allegato) è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico.

Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva:

a) – IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE

Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province e dalle Regioni o altri Enti Pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 20% della superficie complessiva.

b) – IMPIANTI DESTINATI ALLE ONORANZE FUNEBRI

Vi rientrano quei particolari impianti, localizzati con criteri zonal, destinati all'affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 10% della superficie complessiva.

c) – IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI

Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 70% della superficie complessiva.

4 – IMPIANTI GIA' INSTALLATI – DISPOSIZIONI IN ADEGUAMENTO

Vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 7 - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI AFFISSIONI

1. La Giunta Comunale, su proposta dei settori interessati, potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui al precedente articolo sulla base di riscontrate esigenze del servizio.
2. Il piano ha validità triennale a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento.
3. E' possibile un anticipato adeguamento del piano nel corso della sua vigenza per esigenze del servizio o per altre cause. In caso di mancato adeguamento alla scadenza del triennio lo stesso piano si intende prorogato per un ulteriore triennio.

Allegato A1) elenco impianti

IMPIANTI AFFISSIONI COMUNE DI ASOLA

FUNEBRI

CASTELNUOVO	N. 16	50x70
QUATTRO STRADE	N. 9	50x70
GAZZUOLI	N. 9	50x70
VIA PO'	N. 4	50x70
VIA ADIGE	N. 4	50x70
VIA PARENTI	N. 6	50x70
BARCHI	N. 6	50x70
CIMITERO	N. 9	50x70
VIA GIOVANNI DA ASOLA	N. 4	50x70
STRADA TERZA	N. 4	50x70
CHIESA (LATO)	N. 4	50x70
VIA MONTELLO	--	-- --
SERIOLE	N. 4	50x70
SORBARA	N. 6	50x70
SAN PIETRO	N. 6	50x70
VIA SANTA MARIA	N. 4	50x70
VIA CA' DI MARCO	N. 4	50x70
VIA CIRCONVALLAZIONE SUD	N. 8	50x70
EX MIRABELLE	N. 4	50x70
VIA APPENNINI	N. 4	50x70
C.TRO SPORT. SCHIANTARELLI	N. 9	50x70
VIA N. SAURO	N. 4	50x70

IMPIANTI AFFISSIONI COMUNE DI ASOLA
COMMERCIALI

CASTELNUOVO	N. 4 B	100x140
CASTELNUOVO	N. 4	70x100
QUATTRO STRADE	N. 2	100x140
GAZZUOLI	N. 1	70x100
VIA PO'	N. 4 B	100x140
VIA ADIGE	N. 4 B	100x140
VIA PARENTI	N. 2	100x140
VIA BELFIORE	N. 4	100x140
VIA BELFIORE	N. 4	70x100
VIA SAN GIOVANNI DA ASOLA	N. 2	100x140
STRADA TERZA	N. 4	70x100
STRADA SECONDA	N. 8 B	70x100
VIA APPENNINI	N. 8 B	70x100
CENTRO SPORT. SCHIANTARELLI	N.8 B	70x100
CENTRO SPORT. SCHIANTARELLI	N. 4	100x140
BARCHI	N. 2	100x140
CIRCONVALLAZIONE SUD	N. 12 B	70x100
CIRCONVALLAZIONE SUD	N. 14 B	100x140
VIA STAZIONE	N. 4	100x140
VIA CA' DI MARCO	N. 4 B	100x140
CIRCONVALLAZIONE OVEST	N.18 B	100x140
PIAZZALE MANGERI	N. 20 B	70x100
VIA BRESCIA	N. 20 B	70x100
VIA ROMA	N. 2	100x140

VIA CRISTOFORO COLOMBO	N. 4 B	100x140
VIA CRISTOFORO COLOMBO	N. 4 B	70x100
VIA TOMMASELLI	N. 22	100x140
VIA BARCHI	N. 2	100x140
VIA SAN PIETRO	N. 1	70x100
SORBARA	N. 1	70x100
VIA FERMI	N. 2	100x140

IMPIANTI AFFISSIONI COMUNE DI ASOLA

ISTITUZIONALI

CASTELNUOVO	N. 2	70x100
QUATTRO STRADE	N. 1	70x100
GAZZUOLI	N. 2	70x100
VIA PO'	N. 4	70x100
VIA CRISTOFORO COLOMBO	N. 4	70x100
VIA BELFIORE	N. 4	70x100
VIA STRADA TERZA	N. 4	70x100
CENTRO SPORT. SCHIANTARELLI	N. 4	70x100
CIRCONVALLAZIONE SUD	N. 4	70x100
BARCHI	N. 4	70x100
SAN PIETRO	N. 1	70x100
PIAZZALE MANGERI	N. 4	70x100
VIA BRESCIA	N. 8	70x100
SERIOLE	N. 2	70x100
VIA 25 APRILE	N. 3	70x100